



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto con

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.M. 2 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1968, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella zona sottoposta alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.I. in data 26 ottobre 1981 con il quale alle Società AGIP S.p.A. e Montecatini Edison è stato accordato, per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "VIGGIANO" in territorio della provincia di Potenza, per un'estensione di ha 11.789 (undicimilasettecentottantanove);

Visto il D.I. 16 maggio 1985 con il quale la titolarità del permesso predetto è stata intestata alle Società

DIREZIONE DI DIVISIONE
(Dr. Guido ...)

RIN/SC

UR

lmm

?

Visto l'atto di conferimento del ramo d'azienda dalla Soc. SELM S.p.A. alla Soc. SELM PETROLEUM S.r.l., autenticato nelle firme in ultimo in data 1° luglio 1989 dal Dott. Riccardo Ferrario, notaio in Milano, rep. n. 84380/12559, registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano - Atti Pubblici - al n. 08871 serie IV in data 21 luglio 1989;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e per la Geotermia espresso nella seduta del 12 luglio 1990;

D E C R E T A

Art. 1 - E' accordata, per la durata di anni trenta a decorrere dal 26 ottobre 1989, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominata "CALDAROSA" nel territorio della provincia di Potenza alla Società per Azioni AGIP (c.f. n. 00484580588) con sede in Milano, Corso Venezia n. 16 (CAP 20121) e SELM (c.f. n. 03594220158) con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31 (CAP 20121) per quote rispettivamente del 75% e 25%.

La Soc. AGIP, designata a rappresentare le contitolari in tutti i rapporti con l'Amministrazione e con terzi, e legge domicilio speciale presso la propria Centrale Gas di Deliceto (Foggia) - Contrada Masseriola.

Art. 2 - A decorrere dalla data del presente decreto la quota del 25% della titolarità della concessione stessa è trasferita dalla SELM S.p.A. alla SELM PETROLEUM S.r.l. (c.f. n. 08529670153) con sede in Milano, Via Rossellini n. 15/17 (CAP 20124).

Le quote di partecipazione risultano pertanto le seguenti:

AGIP S.p.A. (r.u.)

75%



Mano

Ministero dell'Industria - Direzione Generale delle Attività Produttive - Ufficio Registrazione Atti Pubblici

MINISTERO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - UFFICIO REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI

SELM PETROLEUM S.r.l. 25%

Art. 3 - L'area della concessione estesa ha 11.789 (ettari undicimilasettecentottantanove) come risulta da più accurata misurazione effettuata analiticamente con l'impiego di elaboratore elettronico è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio n. 199 della Carta d'Italia nella scala 1:100.000 edita dall'I.G.M. passante per i vertici sottolencati con le relative coordinate geografiche:

Vertice o punto di intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	3° 25'	40° 30'
b	3° 30'	40° 30'
c	3° 30'	40° 20'
d	3° 26'	40° 20'
e	3° 26'	40° 21'
f	3° 25'	40° 21'
g	3° 25'	40° 24'
h	3° 26'	40° 24'
i	3° 26'	40° 28'
l	3° 25'	40° 28'

Art. 4 - La presente concessione è accordata alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 2 maggio 1968 nelle premesse citate.

Art. 5 - La Società concessionaria è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 26 ottobre 1989 e fino al 31 dicembre 1989, il canone annuo di L. 40 per ettaro dell'area della concessione, nonché, per il successivo periodo di durata, il canone annuo anticipato di L. 240 per ettaro secondo la determinazione di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 20 luglio 1990.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

PER IL CONCESSIONARIO

[Handwritten signature]

Ministero dell'Interno - Ufficio del Commercio e dell'Industria - Roma

STUDIO POLIGNANO E ZECCA BELLO STATO 9

Art. 6 - Le Società concessionarie sono tenute:

- a) ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate che viene approvato con il presente decreto;
- b) a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto, in natura o in valore, calcolata secondo le modalità stabilite dal Disciplinare Tipo di cui all'art. 3. In caso di corresponsione in natura di detta aliquota, le concessionarie sono tenute a facilitare, in ogni debito modo, il prelievo ed il trasporto del prodotto di spettanza dello Stato da parte dell'Ente gestore di cui all'art. 28 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, anche fornendo a tal fine le necessarie notizie sugli impianti di raccolta e trasporto;
- c) a far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro di Potenza, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- d) a corrispondere allo Stato la tassa di concessione governativa prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni;
- e) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente.

E', comunque, vietata l'attività di ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Art. 7 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le Società concessionarie sono tenute ad os-



Curat.

Ministero delle Attività Produttive del Subcontinente indiano - Roma

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

servare le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonchè quelle contenute nel Disciplinare Tipo di cui all'art. 4 e le prescrizioni dell'Autorità Mineraria.

Art. 8 - La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società AGIP - S.p.A. tramite l'Ufficio del Registro di Potenza.

RM
Roma,

IL MINISTRO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PER LA
COPIA
CORRENDOME

ISTITUTO COMMERCO E BANCHE DELLO STATO - Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Art. n. 10 - Circol. del



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale delle Miniere
U.N.M.I.G. - Div. VII

Roma 20 NOV. 1991 11

Al Ministero delle Finanze
Direzione Generale del
Demanio

R O M A

Prot. N.º 404894 Allegato
Risposta al Foglio N.º
del

All'Intendenza di
Finanza di
POTENZA


oggetto: Concessione di
coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi "CALDAROSA"

All'Ufficio del Registro
di POTENZA

Alla Sezione U.N.M.I.G.
di NAPOLI

e, p.c.

Alla Società AGIP S.p.A.
P.zza E. Vanoni, 1
20097 S. Donato Milanese



Si trasmette copia del D.I. 15 luglio 1991 con il quale è stata accordata la concessione in oggetto.

Si prega l'Ufficio del Registro in indirizzo di voler provvedere alla consegna alla Società interessata delle copie del menzionato decreto, previo pagamento di quanto dovuto.

Il testo relativo sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia n. 12 Anno XXXV.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mirella Romanella

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione e di ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.